



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Decorrenza

20 MAGGIO 2008

Pag. 1 / 5

Foglio Informativo

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 - Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

1.1.7 – Prodotti della Banca – Finanziamenti – Altri Finanziamenti

FINANZIAMENTI "ARTIGIANCASSA"

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

DESCRIZIONE	Finanziamenti a medio e lungo termine a condizioni particolari concessi alle Imprese Artigiane che vengono perfezionati ai sensi della Legge 949/1952 e successive modificazioni, nonché del "Regolamento per le operazioni di credito artigiano agevolato" emanato dalla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane S.p.A. o dei "Regolamenti per le operazioni di credito agevolato" deliberati dalle Regioni nell'ambito dei poteri derivanti dal decentramento amministrativo. Tali finanziamenti vengono concessi alle aziende aventi la qualifica artigiana comprovata dal certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o dall'autocertificazione rilasciata dal titolare dell'impresa in sede di domanda di finanziamento. Sono finalizzati alla costruzione, acquisto, ampliamento e ristrutturazione del laboratorio, all'acquisto di macchine e attrezzi, di scorte di materie prime e di prodotti finiti. Le caratteristiche del finanziamento possono variare in funzione di eventuali modifiche e/o integrazioni che le Regioni possono autonomamente apportare al "Regolamento per le operazioni di credito artigiano agevolato". Le Regioni che hanno approvato il "Regolamento" che prevede la stipula dei finanziamenti a tasso fisso di mercato sono: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA e VAL D'AOSTA. Nelle rimanenti Regioni (TOSCANA, VENETO, UMBRIA) i finanziamenti della specie vengono regolati a tasso di riferimento. Il finanziamento viene rimborsato dall'artigiano mediante rate calcolate al tasso globale. L'eventuale contributo in conto interessi liquidato da Artigiancassa viene riconosciuto all'artigiano, tramite la Banca, con la stessa valuta attribuita da Artigiancassa al bonifico effettuato a favore della Banca. Il finanziamento può essere garantito da: ipoteca immobiliare, ipoteca automobilistica, pegno denaro/titoli, privilegio su attrezzi e macchine, garanzia fidejussoria e dalla garanzia integrativa del Fondo Centrale di Garanzia, istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. in base alla L. 1068/64 e successive modifiche. IMPORTO: di norma Euro 258.228,45 per finanziamenti destinati all'acquisto o costruzione di laboratorio e all'acquisto di macchine e attrezzi ed Euro 85.733,85 per finanziamenti destinati all'acquisto di scorte. Nell'ambito dei poteri conferiti alle Regioni con il decentramento amministrativo i limiti suddetti e conseguentemente le agevolazioni creditizie riconosciute da Artigiancassa Spa possono variare a seguito di modifiche e/o integrazioni apportate ai Regolamenti per le operazioni di credito agevolato. L'importo del finanziamento ammissibile ai benefici di legge e l'importo del contributo interessi riconosciuto da Artigiancassa Spa varia in funzione sia della forma giuridica dell'impresa sia dell'ubicazione dell'impresa che della tipologia dell'operazione. L'agevolazione creditizia, che viene deliberata ed erogata da Artigiancassa Spa in base alle disponibilità finanziarie stanziare dagli Organi Pubblici, si esplica attraverso un contributo in conto interessi calcolato in percentuale del tasso di riferimento. DURATA: 10 anni per i finanziamenti destinati all'acquisto o costruzione di laboratorio, 5 anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchine, attrezzi e scorte. Nella durata massima è compreso anche l'eventuale periodo di utilizzo di una durata massima di 12 mesi, nel caso di acquisto o costruzione di laboratori, oppure di 6 mesi, nel caso di acquisto di macchine, attrezzi e scorte. Tale periodo di utilizzo viene attivato per consentire all'artigiano di ultimare l'investimento e di acquisire la documentazione di spesa quietanzata necessaria per dare corso all'ammortamento del prestito in linea capitale. La durata massima di riconoscimento del contributo interessi è pari a 7 anni per i finanziamenti destinati all'acquisto o costruzione di laboratorio, mentre la durata massima di riconoscimento del contributo si riduce a 4 anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchine e attrezzature e a 2 anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di scorte.
SERVIZI COLLEGATI E ACCESSORI	Leasing Artigiancassa, prestiti personali Artigiani, finanziamenti ex Legge Sabatini, mutui fondiari. (per le condizioni generali consultare i rispettivi Fogli Informativi)
RISCHI TIPICI	Il tasso fisso dell'operazione non consente di beneficiare della eventuale riduzione dei tassi di mercato nell'ambito della durata dell'operazione.

Foglio Informativo

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

Decorrenza

20 MAGGIO 2008

Pag. 2 / 5

1.1.7 – Prodotti della Banca – Finanziamenti – Altri Finanziamenti
FINANZIAMENTI "ARTIGIANCASSA"

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

N.B.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

TASSO: I finanziamenti della specie sono regolati secondo i criteri di seguito elencati:

- A)** Operazioni relative ad aziende ubicate nelle *Regioni che hanno deliberato per l'applicazione del tasso di mercato* (ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA E VAL D'AOSTA):

TASSO FISSO con parametrizzazione all'IRS di periodo rilevato dai dati pubblicati dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" o da altro quotidiano equipollente il giorno di stipula del contratto di finanziamento, aumentato di una maggiorazione ("spread") massima di 4,00 punti.

- B)** Operazioni relative ad aziende ubicate nelle *Regioni che non hanno deliberato per l'applicazione del tasso di mercato* (TOSCANA, VENETO, UMBRIA):

TASSO FISSO pari al tasso di riferimento in vigore alla data di stipula del perfezionamento del contratto di finanziamento.

RIMBORSO: mediante rate semestrali costanti posticipate, comprensive di capitale ed interessi, calcolate con il metodo francese, anno commerciale in base ai criteri per la determinazione delle agevolazioni ai sensi della L.949/52 e successive modifiche.

Esempio: se si fosse erogato un finanziamento a favore di un'impresa artigiana ubicata nella Regione Lazio con durata 60 mesi, ipotizzando di aver concordato uno spread di 2,00 punti, il tasso applicato sarebbe stato il seguente:

- Irs a 5 anni rilevato	4,05
- spread (maggiorazione):	2,00
TASSO APPLICATO	6,05%

Ipotizzando un capitale di Euro 100.000,00, il rientro con rate costanti semestrali, sarebbe il seguente:

Rata n.	Rata finanziaria
1	11.738,01
2	11.738,01
3	11.738,01
4	11.738,01
5	11.738,01
6	11.738,01
7	11.738,01
8	11.738,01
9	11.738,01
10	11.738,01

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI: Il contributo interessi è subordinato alla presentazione alla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane Spa della domanda di richiesta delle agevolazioni creditizie e della documentazione di spesa quietanzata prevista nel "Regolamento delle operazioni di credito agevolato". Nel caso di operazione ammessa alle agevolazioni creditizie, la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane Spa comunica le modalità per il riconoscimento del contributo interessi a carico dei fondi pubblici pari a:

- 55% del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione Europea per le aree obiettivo 1 del regolamento CEE n. 1260/99;
 - 45% del predetto tasso di riferimento per le aree obiettivo 2 del regolamento CEE n. 1260/99;
 - 35% del predetto tasso di riferimento per le rimanenti aree del regolamento CEE n. 1260/99, e per una durata massima di 7 anni per i finanziamenti destinati all'acquisto o costruzione di laboratori, di 4 anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchine e attrezzi e 2 anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di scorte.
- Le quote di contributo interessi liquidate da Artigiancassa Spa vengono riconosciute all'artigiano, tramite la Banca, con la stessa valuta attribuita da Artigiancassa Spa al bonifico disposto a favore della Banca.

COMMISSIONE PER ESTINZIONE ANTICIPATA: 1,00% del capitale residuo con un massimo di Euro 5.164,57

SPESE VARIE: minimo Euro 154,93 – massimo Euro 516,45 per operazioni regolate a tasso di mercato

Massimo Euro 258,23 per operazioni regolate a tasso di riferimento

COMUNICAZIONI: Euro 5,16 ciascuna

INDICATORE SINTETICO DI COSTO

La misura dell'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) / TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale Medio): calcolato in funzione dell'importo, della durata, del tasso, di tutti gli oneri e spese a carico del Cliente contrattualmente, nel caso dell'esempio sopra riportato, è del **6,21%**.



Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Sede Legale e Amministrativa in Siena, Piazza Salimbeni 3 - www.mps.it
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia n. 5274
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale Sociale € 2.229.674.645,35 Riserve € 5.741.631.923,04

Foglio Informativo

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

Decorrenza

20 MAGGIO 2008

Pag. 3 / 5

1.1.7 – Prodotti della Banca – Finanziamenti – Altri Finanziamenti
FINANZIAMENTI "ARTIGIANCASSA"

SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO

La Banca concede alla ditta un finanziamento ai sensi della Legge 949/1952 e successive modifiche e integrazione, nonché del "Regolamento per le operazioni di credito artigiano agevolato" vigente Regione per Regione.

La parte finanziata dichiara di ben conoscere quanto previsto nel "Regolamento per le operazioni di credito artigiano agevolato".

Nel contratto è indicato lo scopo per il quale è concesso il finanziamento e la parte finanziata si obbliga a mantenere, materialmente e giuridicamente, la destinazione dichiarata per tutta la durata del prestito, sotto pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile; ai detti fini, la stessa consente i controlli e gli accertamenti che la Banca e/o l'Artigiancassa riterranno opportuno in qualunque momento, rimborsandone il costo.

Il contratto di finanziamento prevede il tasso nominale applicato all'operazione, la durata, il rimborso del finanziamento, e il tasso moratorio.

Il finanziamento può essere utilizzato dalla parte finanziata in un'unica, previa esibizione di idonea documentazione definitiva di spesa quietanzata relativa agli investimenti già effettuati. Qualora l'investimento finanziario non fosse ancora ultimato, l'artigiano può utilizzare comunque l'importo finanziato con l'impegno di fornire la documentazione di spesa quietanzata entro e non oltre il termine del periodo di utilizzo dal quale decorre il l'ammortamento del prestito il linea capitale.

La somma viene messa a disposizione del prestatario alla data di stipula del contratto mentre l'erogazione viene effettuata dopo l'esecuzione degli adempimenti previsti per l'acquisizione delle garanzie contrattuali. L'importo viene accreditato nel conto corrente del cliente con valuta data stipula.

Quando è possibile ed opportuno, la Banca procederà direttamente al pagamento delle macchine e degli attrezzi, degli impianti, dei lavori e dei fornitori e, a tal fine, la parte finanziata provvederà a rimettere alla Banca, con visto di benessere, le relative fatture.

La parte finanziata si obbliga ad osservare i contratti collettivi di lavoro.

Il finanziamento è inoltre subordinato alla prova dell'inesistenza di qualsiasi gravame o di vincoli comunque pregiudizievoli per le garanzie concesse nonché all'esibizione, da parte della parte finanziata, di certificati comprovanti che a carico dell'azienda artigiana non pendono procedure concorsuali, esecutive o misure cautelari in genere.

La parte finanziata e i garanti dichiarano che le obbligazioni assunte con l'atto si intendono costituite con vincolo solidale ed indivisibile anche per i loro aventi causa e successori ancorché a titolo particolare.

Il contratto di finanziamento prevede anche le clausole relative alle garanzie che assistono il finanziamento (ipoteca immobiliare; fideiussione; pegno di titoli di credito; pegno denaro; privilegio su impianti, opere, macchine e attrezzi; ipoteca su autoveicoli) e gli adempimenti e le condizioni per la loro valida acquisizione.

La Banca ha facoltà di consentire l'estinzione anticipata totale del finanziamento, su richiesta della ditta, previa corresponsione da parte di quest'ultima del debito residuo in linea capitale maggiorato del rateo di interessi calcolato dall'ultima rata in scadenza alla data di estinzione anticipata e della commissione di estinzione anticipata pari all'1% del capitale residuo.

La parte finanziata si obbliga a portare ad immediata conoscenza della banca intimazioni, notifiche, provvedimenti ingiuntivi, sentenze, protesti, etc e qualunque variazione materiale e giuridica comunque sopravvenuta e pregiudizievole al proprio stato patrimoniale, finanziario ed economico. Si obbliga altresì a portare a conoscenza della Banca qualunque situazione o evento che possa far venir meno dei presupposti per il riconoscimento del contributo interessi, quali la cessazione dell'attività e/o della destinazione artigiana del bene finanziato.

La Banca inoltre avrà il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, qualora:

- la parte finanziata non provveda al pagamento anche di una sola rata di rimborso del prestito, ferma restando, nel caso di finanziamento fondiario, la disciplina di cui all'articolo 40 del D. Lgs. 385/1993;

- la parte finanziata non destini il finanziamento agli scopi per i quali è stato concesso o non realizzi integralmente il programma di investimenti;

- la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca non fossero veritiere;

- la parte finanziata non adempia agli obblighi previsti dal contratto di finanziamento;

La Banca avrà inoltre il diritto di recedere dal contratto qualora si verificino le seguenti situazioni, ai quali le parti contraenti attribuiscono di comune accordo la valenza di giusta causa di recesso:

- la parte finanziata e i garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi, o ipoteche giudiziali, o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale finanziaria od economica.

Nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi anche di mora, spese ed accessori tutti e di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti della parte finanziata che dei garanti, nel modo e con la procedura che essa riterrà più opportuni.

Tutte le spese e gli oneri, anche di carattere fiscale, inerenti e conseguenti al contratto sono a carico esclusivo della parte finanziata.

Il contratto di finanziamento regolamenta anche il trattamento tributario del medesimo.

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello nella cui circoscrizione si trova la filiale della Banca che ha effettuato l'operazione.

Infine la parte finanziata, così come il garante, dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, le condizioni previste per il rilascio della garanzia fidejussoria (in particolare la dispensa dall'agire nei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile; il pagamento a semplice richiesta della Banca; le limitazioni all'esercizio del diritto di regresso e surroga) e del pegno titoli di credito e del pegno denaro (in particolare l'estensione e trasferimento garanzia; l'estensione della garanzia ad altri crediti, la riduzione immediata del credito garantito, le modalità di escussione della garanzia, la legge regolatrice, la giurisdizione e la competenza territoriale concorrente).

Foglio Informativo

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.Lgs. 385 del 1/9/93 - Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

Decorrenza

20 MAGGIO 2008

Pag. 4 / 5

1.1.7 - Prodotti della Banca - Finanziamenti - Altri Finanziamenti
FINANZIAMENTI "ARTIGIANCASSA"

PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE ¹⁾

Questa banca aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della clientela e dell'Ombudsman - Giurì Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.

La procedura è gratuita per il Cliente, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio reclami o all'Ombudsman - Giurì Bancario.

Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della banca, entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. L'Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può presentare un ricorso all'Ombudsman - Giurì Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via IV Novembre, 114 - 00187 Roma.

Il ricorso all'Ombudsman - Giurì Bancario va presentato entro un anno dall'inizio della contestazione all'Ufficio reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.

Le controversie per cui è competente l'Ombudsman - Giurì Bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000,00. La decisione, motivata, viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante per la banca. I termini possono essere prolungati fino a 120 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione al ricorrente.

Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri ²⁾: In questo caso però l'Ufficio reclami ha 30 giorni per evadere la richiesta del Cliente, e per quanto concerne i tempi non devono essere trascorsi 180 giorni dall'esecuzione o dalla messa a disposizione del bonifico.

Qualora il Cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale dell'Ombudsman - Giurì Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a Euro 50.000,00, maggiorato delle spese sostenute dal Cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal d.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il ricorso all'Ufficio reclami o all'Ombudsman - Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, il collegio arbitrale.

¹⁾ Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento.

²⁾ Per "bonifico transfrontaliero" si intende un'operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell'Unione europea, che su incarico di un Cliente mette una somma di denaro a disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso Cliente) presso una banca di un altro Stato membro; il Cliente che dà l'ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma di denaro) possono coincidere.

LEGENDA

Ammortamento: è il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota di capitale e una quota di interessi

Pre-ammortamento: periodo iniziale del mutuo per il quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi

Rate: pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo scadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali annuali ecc.). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato, e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il mutuo.

Piano di ammortamento: è il piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate.

Tasso Euribor - Euro Interbank Offered Rate, rappresenta il costo medio dei depositi interbancari del pool delle banche europee componenti l'Euribor Panel Steering Committee (Comitato di Gestione dell' EURIBOR). Il tasso viene determinato secondo il criterio di calcolo dei giorni effettivi/360 rilevato giornalmente alle ore 11 dal Comitato di Gestione dell' EURIBOR. In funzione della durata dei depositi bancari presi a riferimento vengono espresse varie quotazioni che coprono periodi da 1 settimana a 12 mesi (EURIBOR 1,2,3, mesi etc.)

Tasso IRS - media giornaliera dei prezzi relativi a scambi con operatori istituzionali sugli "Interest Rate Swap", contratti derivati in base ai quali due controparti si accordano per scambiarsi due serie di pagamenti periodici di interessi diversi per modalità di calcolo, ma riferiti ad un medesimo capitale di riferimento. Lo scambio può avvenire negoziando un tasso fisso contro un tasso variabile e viceversa oppure due tassi variabili legati a parametri diversi. Nella determinazione della quotazione occorre fare riferimento al valore "lettera".

Il tasso rilevabile dal quotidiano Il Sole 24Ore e relativo all'Interest Rate Swap sull'euro.

Spread: maggiorazione in p.b. (punti base) da sommare al parametro variabile di riferimento per il calcolo del tasso del finanziamento.

Tasso di riferimento: tasso di remunerazione per le Banche stabilito da varie leggi che prevedono la concessione di finanziamenti a tasso agevolato con contributi pubblici in conto interessi; viene determinato mensilmente ed è pari al valore del parametro "Rendistato" (media rendimenti dei Titoli di Stato) dei due mesi precedenti la stipula del contratto di finanziamento, maggiorato di una commissione omnicomprensiva fissata all'inizio di ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Obiettivo 1 - Obiettivo 2 - Rimanenti aree del Regolamento CE n. 1260/99: la Comunità Europea per favorire l'armonico processo di integrazione a beneficio delle Regioni povere, ha definito alcune direttrici lungo le quali attuare tale processo, attraverso azioni focalizzate su alcuni obiettivi, due dei quali hanno carattere limitato a specifiche aree: a) *obiettivo 1:* relativo all'adeguamento economico delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia; b) *obiettivo 2:* relativo alla riconversione economica delle aree ubicate nel Centro-Nord dell'Italia; c) *rimanenti aree:* quelle non comprese negli obiettivi 1 e 2.

Foglio Informativo Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)	Decorrenza	20 MAGGIO 2008 1.1.7 – Prodotti della Banca – Finanziamenti – Altri Finanziamenti FINANZIAMENTI "ARTIGIANCASSA"	Pag. 5 / 5
--	------------	---	------------

Da compilare per l'offerta fuori sede	
NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE	
QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE	
NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI IL MODULO È STATO CONSEGNATO	
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVERE RICEVUTO COPIA DEL PRESENTE MODULO DAL SOGGETTO SOPRA INDICATO:	
Data	Firma

LA CONSEGNA AL CLIENTE, SU SUA RICHIESTA, DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE, AVVIENE DIETRO CORRESPONSIONE DI € 1,50 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE